

L'AdE esclude che la risoluzione faccia rivivere la responsabilità solidale dell'acquirente

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Cessione d'azienda al sicuro

Anche se salta per inadempimento la transazione fiscale

DI EZIO STELLATO

Chi acquista un'azienda nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti non risponde dei debiti fiscali del venditore nemmeno se, dopo la cessione, la transazione fiscale conclusa con l'Erario viene risolta per inadempimento. L'esonero previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, del dlgs 472/1997 opera in via definitiva. Lo chiarisce la risposta n. 9/2026 dell'Agenzia delle entrate, che accoglie la soluzione prospettata dall'istante. Il tema è di stretta rilevanza per il mercato del distressed M&A. L'articolo 14 del dlgs 472/1997 pone in capo al cessionario d'azienda una responsabilità solidale per imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, con il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro il limite del valore del complesso trasferito. Si tratta, come ricordato dalla Cassazione con la sentenza n. 5979/2014, di una norma antielusiva, volta a evitare che il trasferimento dell'azienda sottragga al fisco la garanzia patrimoniale del debitore.

Il comma 5-bis, introdotto dal dlgs 158/2015, disapplica quel regime quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento; dal 29 giugno 2024, per effetto del dlgs 87/2024, la deroga è estesa alla composizione negoziata e a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza del Codice della crisi. Con la risposta n. 21/2019 l'Agenzia aveva già attribuito alla previsione natura meramente ricognitiva, applicabile anche alle cessioni anteriori al 2016.

Restava aperto l'interrogativo affrontato dall'interpello: se la risoluzione per inadempimento della transazione fiscale stipulata ex articolo 182-ter, nel

contesto dell'accordo omologato, potesse far rivivere ex post la coobbligazione dell'acquirente. La risposta è negativa e si fonda su un duplice ordine di argomenti. Sul piano della ratio, l'Agenzia riconosce che le cessioni effettuate in esecuzione di un accordo di ristrutturazione conservano una matrice privatistica e non sono assistite dalle garanzie pubblicistiche della vendita competitiva, ma osserva che restano soggette al vaglio dei creditori, che non hanno interesse ad assentire a scenari a sé pregiudizievoli. La finalità è favorire il risanamento alimentando l'interesse all'acquisto dell'azienda in crisi: obiettivo vanificato se il cessionario dovesse scontare il rischio di diventare condebitore per l'inadempimento altrui, con inevitabile compressione del prezzo. La conclusione si allinea alle altre misure di tutela dei terzi, come l'esenzione da revocatoria e la prededuzione dei finanziamenti erogati in esecuzione dell'accordo. Sul piano civilistico, la transazione fiscale è ricondotta alla categoria contrattuale, con conseguente applicazione degli articoli 1372 e 1458 del codice civile: il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti verso i terzi, e la risoluzione non pregiudica i diritti dai terzi acquistati. Gli effetti della risoluzione restano dunque confinati al rapporto tra debitore e amministrazione finanziaria e non possono ripercuotersi su un soggetto estraneo all'accordo transattivo. Resta ferma l'applicazione del comma 4: nessuna limitazione opera se la cessione è attuata in frode dei crediti tributari, come nell'ipotesi di vendite simulate o di altri atti fraudolenti ai sensi dell'articolo 11 del dlgs 74/2000, anche in assenza del superamento delle soglie di punibilità. L'esonero, in altri termini, non può divenire uno schermo per operazioni simulatorie, ma per l'acquirente in buona fede la certezza del quadro di responsabilità consente ora una valutazione dei rischi non più esposta alle sorti della transazione fiscale.

— © Riproduzione riservata —

